



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Servizi all'infanzia e istruzione**

*Ufficio Gestione attività Amministrativa*

via Alfieri,6 | 38122 Trento

tel. 0461 884172 | 884177 | 884178 | fax 0461 884363

servizio.istruzione@comune.trento.it

servizio.istruzione@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:*

lun. mar. mer. ven. 8-12 gio. 8-16

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
ASSISTENZA TECNICA SUGLI ELETTRODOMESTICI E SULLE APPARECCHIATURE DA  
CUCINA E DI LAVANDERIA IN DOTAZIONE PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI E LE  
SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO. PERIODO  
01/10/2023- 31/12/2026**

CIG: 9848347909

## INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Strutture interessate.....	3
Art. 3 - Descrizione e condizioni del servizio.....	4
Art. 4 – Durata del contratto.....	6
Art. 5 – Importo del contratto.....	7
Art. 6 – Obblighi dell'aggiudicatario.....	7
Art. 7 – Stipulazione del contratto.....	8
Art. 8 – Variazioni contrattuali.....	8
Art. 9 – Revisione prezzi.....	8
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto.....	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	13
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	14
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	14
Art. 21 – Sicurezza.....	15
Art. 22 - Disposizioni anti COVID - 19.....	15
Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	16
Art. 27 – Penali.....	16
Art. 28 – Clausola di forza maggiore.....	17
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	17
Art. 30 – Recesso.....	18
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	18
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	19
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	20
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	20
Art. 36 – Norma di chiusura.....	20

## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica sugli elettrodomestici e apparecchiature da cucina e di lavanderia in dotazione ai nidi d'infanzia comunali e alle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a garantire la piena funzionalità delle apparecchiature in uso ai nidi e alle scuole dell'infanzia attraverso la loro manutenzione e tempestiva riparazione e a permettere la piena operatività del personale assegnato alle diverse strutture educative.
3. Il servizio dovrà essere eseguito presso le strutture elencate nel successivo art. 2 preferibilmente durante gli orari di apertura delle stesse.
4. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti sulle apparecchiature elencate nell' allegato 1 "Elenco elettrodomestici".
5. L'appalto non è suddiviso in lotti.
6. Costituiscono oggetto dell'appalto le seguenti prestazioni:  
**A) Manutenzione programmata sui frigoriferi, freezer, lavastoviglie e apparecchi da banco (quali robot, tritacarne, tagliaverdure ecc.).**  
**B) Manutenzione a chiamata su tutti gli elettrodomestici di cucina e di lavanderia compresi i piccoli elettrodomestici che completano la dotazione della cucina.**  
**C) Messa a disposizione temporanea di alcuni grandi elettrodomestici.**
7. Il numero complessivo degli elettrodomestici e delle apparecchiature presenti in ciascuna struttura indicato nell'allegato 1 è indicativo e potrà variare, in difetto o in eccesso, nella misura di legge del 20%, per effetto di acquisti integrativi e/o dismissioni, senza che l'appaltatore possa applicare condizioni diverse da quelle di aggiudicazione.
8. Per esigenze organizzative potrà variare la tipologia di elettrodomestici e le sedi in cui svolgere l'assistenza la quale dovrà essere estesa alle nuove sedi e alle nuove apparecchiature.

## Art. 2 – Strutture interessate

Le sedi nella quali è richiesto il servizio di assistenza tecnica sono di seguito elencate distinte per nidi d'infanzia comunali e scuole provinciali dell'infanzia:

### NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Nidi d'infanzia	Indirizzo
Bolghera "Il Trenino"	Via Gocciadoro, 84 38122 Trento
Gardolo "Aquilone"	Via Paludi, 9/1 38121 Trento
"San Giuseppe"	Via Giusti, 54 38122 Trento
Solteri "La Trottola"	Via Solteri, 26 38121 Trento
"Torrione"	Via Torrione, 10 38122 Trento
"Villazzano-Gabbiolo"	Via Znojmo, 12 38123 Trento

### SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA

Scuola Infanzia	Indirizzo
Mattarello "Il Castello"	Via del Castel, 1/A 38123 Trento

Ravina "Girotondo"	Via Belvedere, 8 38123 Trento
Romagnano "Gli Gnomi del bosco"	Via delle Prede, 2 38123 Trento
S. Giuseppe "Maso Ginocchio"	Via Giusti, 56 38122 Trento
"Torrione"	Via Torrione, 10 38122 Trento
Gardolo Paludi "Biancaneve"	Via Paludi, 9/1 38121 Trento
Cadine "Il Melograno"	Via di Coltura, 3 38123 Trento
Cristo Re "Il Piccolo Principe"	Via Luigi Senesi, 3 38121 Trento
"San Martino"	Via della Predara, 16 38121 Trento
"Piedicastello"	Via Doss Trento, 86 38122 Trento
"Sardagna"	Via dei Caduti di Sardagna, 8 38123 Trento
Roncafort Gardolo "Margit Levinson"	Via Asilo, 8 38121 Trento
Gardolo Melta "Il Girasole"	Via di Melta, 14 38121 Trento
Martignano "Arcobaleno"	Via Formigheta, 4 38121 Trento
Meano "M. R. Gio. Batta Partelloni"	Via delle Sugarine, 38 38121 Trento
Solteri "Il Quadrifoglio"	Via Solteri, 24 38121 Trento
"Crosina Sartori"	Via Gocciadoro, 84 38122 Trento
"Gianni Rodari"	Via Giovanelli, 6 38122 Trento
Madonna Bianca "L'Albero del Sole"	Via Bettini, 3 38123 Trento
Clarina "Piccolo Mondo"	Via Gramsci, 11 38123 Trento
Povo "Mariachiara Conotter"	Via della Resistenza, 48 38123 Trento

### Art. 3 – Descrizione e condizioni del servizio

#### a) Manutenzione programmata

1. Sono considerate attività di manutenzione programmata quelle effettuate in via preventiva all'inizio dell'anno educativo utili a ridurre la probabilità di guasto dell'elettrodomestico, aumentarne la vita e verificarne la corretta funzionalità.
2. La manutenzione programmata dovrà essere effettuata con cadenza annuale, all'inizio dell'anno educativo entro il **30 settembre**. Limitatamente al primo anno di contratto tale scadenza viene posticipata al **15 novembre**.
3. Tali attività devono essere effettuate su tutti i frigoriferi, freezer, lavastoviglie e solo sui seguenti apparecchi da banco: robot, tritacarne/grattugia e tagliaverdure.

4. L'affidatario dovrà dar conto delle attività svolte e rendicontare lo stato di obsolescenza di ciascuna apparecchiatura compilando apposita modulistica predisposta dal Servizio competente.
5. La liquidazione del canone annuale previsto per la manutenzione programmata avverrà terminata la stessa, dietro presentazione della suddetta modulistica debitamente compilata e firmata.
6. La manutenzione programmata consiste nell'esecuzione delle seguenti prestazioni suddivise per tipologia di attrezzature. Sarà cura dell'affidatario integrare l'elenco con voci ulteriori alla luce della tipologia e di quanto consigliato dalle case costruttrici.

#### **A1) Frigoriferi e freezer**

##### Operazioni da effettuare

manutenzione delle guarnizioni delle porte per garantire una perfetta chiusura ed impedire la formazione di condense

controllo della ventilazione, controllo e taratura dei termostati e dei termometri, pulizia dei radiatori e dei compressori e controllo del gas e olio e loro eventuale rabbocco

Sbrinamento e/o controllo del funzionamento dell'impianto di sbrinamento automatico

Messa in funzione e controllo globale della funzionalità dell'apparecchiatura

verifica corretto funzionamento

#### **A 2) Lavastoviglie**

##### Operazioni da effettuare

pulizia del filtro e degliirroratori della lavastoviglie

pulizia del gruppo filtrante

pulizia dei bracci di lavaggio

verifica e manutenzione dell'addolcitore

trattamento anti-calcare e manutenzione guarnizioni di tenuta dello sportello

verifica corretto funzionamento

#### **A 3) Apparecchiature da banco cucina**

##### Operazioni da effettuare

verifica dispositivi di alimentazione e sicurezza

controllo delle parti elettriche e meccaniche

verifica corretto funzionamento

7. Nel caso in cui si renda necessario la sostituzione di uno (o più) pezzi di ricambio, il pagamento dello stesso, unitamente al tempo lavoro utilizzato, sarà corrisposto in base a quanto previsto per la manutenzione a chiamata all'articolo 3 punto b).

#### **b) Manutenzione a chiamata**

1. Tale attività comprende la verifica del guasto e la riparazione dell'elettrodomestico, inclusa la fornitura e sostituzione, se necessario, di qualsiasi componente, parte o pezzo di ricambio danneggiata (senza distinzione se il danno è provocato da cattivo uso dell'attrezzatura) e l'utilizzo di materiale di consumo (es. lubrificanti, solventi, bulloneria ecc.) necessario per le riparazioni.
2. Gli interventi di manutenzione e riparazione saranno attivati a chiamata dal Servizio competente mediante e-mail o altri sistemi telematici (sms, whatsapp), salvo casi eccezionali di motivata urgenza o impossibilità tecnica. In quest'ultimo caso le richieste potranno essere fatte anche telefonicamente.
3. Le richieste dovranno essere evase con la massima tempestività nel rispetto dei seguenti tempi:
  - **per i frigoriferi e freezer:**
    - le richieste inviate entro le ore 12 dovranno essere evase entro la medesima giornata;
    - le richieste inviate dopo le ore 12 dovranno essere evase entro la giornata successiva a quella di richiesta;
  - **per le lavastoviglie:**
    - le richieste dovranno essere evase entro la giornata successiva a quella di richiesta;

- **per tutti gli altri elettrodomestici:**
    - le richieste dovranno essere evase entro le due giornate successive a quella della richiesta;
4. L'inosservanza dei tempi di intervento pattuiti comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale.
  5. Nel caso in cui a seguito dell'analisi del guasto non sia possibile procedere alla riparazione dell'elettrodomestico per la necessità di reperire pezzi di ricambio di non immediata disponibilità l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio, attraverso la casella di posta elettronica dedicata *acquistimanutenzioni@comune.trento.it*, affinché possano essere programmate eventuali sostituzioni anche temporanee delle apparecchiature presenti in struttura o adottate altre soluzioni per limitare il disagio derivante dall' inutilizzabilità prolungata degli elettrodomestici.
  6. La riparazione o l'analisi del guasto dovrà essere rendicontata all'Amministrazione comunale al termine dell'intervento o della giornata lavorativa, mediante comunicazione nella casella di posta elettronica dedicata *acquistimanutenzioni@comune.trento.it* in modo da aggiornare la situazione degli interventi attivati.
  7. Non verranno riconosciuti rimborsi per spese accessorie, quali ad esempio le spese per i pasti, i diritti di trasferta, il chilometraggio, i costi per ore viaggio, il compenso per presa in consegna dell'elettrodomestico, ecc.
  8. Nel caso la riparazione abbia un costo stimato pari o superiore al 50% del valore di acquisto di un nuovo apparecchio con le medesime caratteristiche, l'affidatario dovrà comunicarlo preventivamente al Servizio alla casella di posta elettronica dedicata *acquistimanutenzioni@comune.trento.it* e essere espressamente autorizzato alla riparazione.
  9. La manutenzione e riparazione dovrà essere effettuata presso la struttura e lo spostamento dell'elettrodomestico dovrà essere preventivamente motivato e autorizzato dal Servizio.

#### **c) Messa a disposizione temporanea di alcuni grandi elettrodomestici**

1. Fatta salva l'offerta di ulteriori elettrodomestici messi a disposizione che sarà effettuata in sede di offerta tecnica, l'affidatario, per tutta la durata del contratto deve garantire la disponibilità dei seguenti elettrodomestici sostitutivi:
  - n. 1 frigorifero capienza minima lt. 300;
  - n. 1 freezer capienza minima lt. 110;
  - n. 1 lavatrici capienza minima kg 8;
2. La richiesta dell'elettrodomestico sarà inoltrata all'affidatario esclusivamente dal Servizio.
3. Sarà compito dell'affidatario consegnare ed installare, nella struttura indicata, l'elettrodomestico entro 48 ore dalla richiesta stessa.
4. La messa a disposizione dell'elettrodomestico sostitutivo comprende la fornitura al personale addetto delle eventuali istruzioni per il loro corretto utilizzo.

#### **Art. 4 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dal 01/10/2023 e scadenza il 31/12/2026 per complessivi 3 anni e 3 mesi.
2. La scadenza contrattuale rimane fissata al 31/12/2026 anche in caso di avvio del servizio in data successiva a quella indicata nel presente articolo.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure dirette all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

## **Art. 5 – Importo del contratto**

1. L'importo complessivo presunto posto a base di gara per la durata dell'appalto ammonta ad Euro 149.000,00 (Iva esclusa).
2. L'importo contrattuale complessivo risulterà dall'offerta, articolata nelle voci sotto elencate e costituenti l'elenco prezzi per tutta la durata del contratto.
  - a) Per la manutenzione programmata
    - Canone annuo per manutenzione programmata (non soggetta a ribasso)
  - b) Per la manutenzione a chiamata
    - Tariffa oraria manodopera (non soggetta a ribasso);
    - Importo del diritto di chiamata (soggetto a ribasso) fisso per ogni richiesta di intervento;
    - Percentuale di sconto offerta sui prezzi di listino dei pezzi di ricambio (soggetta a ribasso);
    - Costo del materiale di consumo (soggetto a ribasso) calcolato percentualmente sul costo della manodopera (escluso il diritto di chiamata);
    - Tariffa per il noleggio elettrodomestico sostitutivo (soggetta a ribasso);
3. Tutti i corrispettivi saranno liquidati sulla base dell'effettiva esecuzione degli interventi e delle prestazioni compresi nel contratto secondo le seguenti modalità.
  - a) Manutenzione programmata
    - il canone per la manutenzione programmata è pari a euro 5.000,00 annui (Iva esclusa).
  - b) Manutenzione a chiamata
    - la tariffa oraria manodopera è pari a euro 37/h e viene corrisposta arrotondata a  $\frac{1}{4}$  di ora (per eccesso se i minuti sono maggiori o uguali alla metà del quarto, per difetto in caso contrario);
    - l'importo del diritto di chiamata sarà calcolato in base all'offerta, per ogni richiesta di intervento, e comprende le spese e i tempi di viaggio. Non verrà riconosciuto se l'intervento prosegue nelle giornate successive o se la chiamata riguarda il medesimo intervento non terminato o non eseguito correttamente;
    - la percentuale di sconto sui pezzi di ricambio sarà calcolata in base all'offerta sul prezzo dei listini delle case produttrici delle attrezzature e/o sulla base dei prezzi indicati dai fornitori di ricambi di volta in volta presenti sul mercato.
    - La spesa del materiale di consumo sarà calcolata in base all'offerta sul costo complessivo della manodopera per intervento;
    - La spesa per il noleggio di elettrodomestici sostitutivi è corrisposta in base all'importo offerto; tale importo sarà maggiorato del 50% nel caso di offerta di noleggio della lavastoviglie.

## **Art. 6 – Obblighi dell'aggiudicatario**

1. Tutti gli interventi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti a regola d'arte da personale con comprovata esperienza e professionalità ed in possesso delle certificazioni e/o abilitazioni eventualmente richieste dalla legge.
2. L'affidatario, a tale scopo, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nel servizio stesso, compreso il nominativo di un referente per la gestione del contratto, e dovrà segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.
3. L'affidatario deve fare in modo che il proprio personale:
  - a) sia munito di idoneo documento di riconoscimento;
  - b) si rivolga unicamente al personale del Servizio Servizi all'Infanzia in caso di particolari problemi che si manifestassero nell'esecuzione del contratto.
4. In particolare, il personale tecnico dell'appaltatore è tenuto al termine di ciascun intervento, a provvedere alla compilazione di apposita bolla d'intervento in cui dovranno essere descritti gli interventi eseguiti ed eventuali pezzi di ricambio impiegati; la bolla dovrà essere trasmessa tramite mail alla casella di posta elettronica dedicata [acquistimanutenzioni@comune.trento.it](mailto:acquistimanutenzioni@comune.trento.it), entro il giorno successivo; detta bolla dovrà essere firmata, oltre che dal tecnico incaricato dall'affidatario, dal personale in servizio presso la struttura che dovrà trattenere una copia; il numero di tale bolla dovrà essere citato nella fattura di riferimento dell'intervento.
5. La bolla relativa a ciascun intervento dovrà contenere i seguenti dati:

- ora in cui l'impresa ha ricevuto la richiesta di intervento;
  - ora di inizio e fine dell'intervento;
  - descrizione dell'intervento eseguito con indicazione delle parti/pezzi sostituiti;
  - generalità e firma del tecnico della ditta aggiudicataria incaricato dell'intervento;
6. L'affidatario dovrà segnalare al Servizio, mediante comunicazione nella casella di posta elettronica dedicata [acquistimanutenzioni@comune.trento.it](mailto:acquistimanutenzioni@comune.trento.it), le apparecchiature più datate e per le quali è stata riscontrata una rilevante usura e che pertanto necessitano di sostituzione.
  7. Fatti salvi i casi di manomissione o uso improprio dell'apparecchiatura da parte del personale in servizio, l'affidatario deve prestare garanzia:
    - per propri interventi di riparazione per **6 (sei)** mesi ;
    - per tutte le parti di ricambio installate nei grandi elettrodomestici per **2 (due)** anni dalla data di installazione. In caso di guasto o di rottura del pezzo in garanzia, lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito con spese a totale carico dell'affidatario.
  8. L'affidatario dovrà fornire all'inizio del contratto i listini delle case produttrici di riferimento o documentazione equivalente, che avranno validità per tutta la durata dell'appalto senza alcuna revisione, salvo quella disposta dalla casa produttrice. (I materiali non compresi nei listini di riferimento delle case produttrici saranno liquidati mediante formulazione di nuovi prezzi e saranno assoggettati al dato economico di gara).
  9. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, ivi comprese quelle in materia di HACCP, da parte del personale specializzato .
  10. Per gli spostamenti connessi al servizio oggetto del presente appalto l'affidatario dovrà utilizzare automezzi appartenente almeno alla classe ambientale "euro 4".
  11. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

#### **Art. 7 – Stipulazione del contratto**

1. Dopo l'aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 8 – Variazioni contrattuali**

1. L'impresa aggiudicataria, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, sarà tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% (venti per cento) in più o in meno dell'importo contrattuale originario, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
2. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss. m. e i.

#### **Art. 9 – Revisione prezzi**

1. Le condizioni economiche in base alle quali è aggiudicata il servizio rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
2. Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto ogni anno, una sola volta all'anno, su richiesta dell'affidatario, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali.
3. La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di decorrenza del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare ai prezzi verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5.
5. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento alle prestazioni non ancora eseguite purchè nei termini previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio, in intesa col RUP, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore. Quando, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

#### **Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità previa presentazione della documentazione contabile prevista:
  - a) canone di manutenzione programmata: con cadenza annuale in un'unica soluzione a conclusione delle attività previste;
  - b) corrispettivo per manutenzione a chiamata: con cadenza mensile.
2. L'affidatario dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento ed in ogni caso prima dell'avvio della fornitura. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.
3. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
4. Per ragioni di natura contabile si chiede di tenere distinte le fatture relative agli interventi di manutenzione preventiva, agli interventi di assistenza e riparazione degli elettrodomestici in dotazione ai nidi d'infanzia dagli interventi relativi alla manutenzione e alla riparazione di

- elettrodomestici in dotazione alle scuole provinciali dell'infanzia e per queste ultime anche per gli interventi di assistenza e riparazione degli elettrodomestici utilizzati esclusivamente nelle mense da quelli destinati alla lavanderia.
5. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.
  6. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'impresa aggiudicataria.
  7. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
  8. Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.
  9. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
  10. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  11. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
  12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del

contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

13. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali come previste dal presente capitolato.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
4. La verifica della rispondenza del servizio effettuato alla vigente normativa nonché al presente capitolato (e suoi allegati) ed all'offerta tecnica presentata in sede di gara potrà essere condotta anche richiedendo specifica documentazione.
5. È facoltà dell'Amministrazione disporre il controllo della qualità e dei prezzi applicati ai pezzi di ricambio. Qualora le caratteristiche qualitative o i prezzi non corrispondessero ai requisiti richiesti nel presente capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara o contrastassero con le normative vigenti non verrà pagata la fornitura relativa ai pezzi forniti fatta salva l'applicazione delle penali e delle altre disposizioni del presente capitolato.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
  - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
  - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
  7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
  8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
  9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30/09/2023. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato (allegato 2 "Tabella A").
2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'*"Elenco del personale"*, recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato (*allegato 2 "Tabella A"*).  
L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.
4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto

dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente capitolato.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### **Art. 22 - Disposizioni anti COVID – 19**

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

#### **Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda

tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 dicembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 27 – Penali**

1. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, saranno applicate le seguenti penali:
  - in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento è dovuta una penale pari ad euro 100,00 per ogni intervento effettuato in ritardo. Nel caso di ripetersi del ritardo l'Amministrazione si riserva di applicare una penale fino al doppio di quella sopra indicata;
  - in caso di mancata comunicazione, entro i tempi previsti, dell'esito dell'intervento e delle attività svolte è dovuta una penale pari ad euro 50,00 per ogni intervento non comunicato o comunicato in ritardo. Nel caso di ripetersi del ritardo l'Amministrazione si riserva di applicare una penale fino al doppio di quella sopra indicata.
2. In ogni altro caso di inadempimento e di adempimento parziale agli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara sarà applicata una penale calcolata nella misura compresa tra lo 0,5 e il 2 per mille dell'ammontare presunto annuo di contratto, in relazione alle conseguenze legate all'inadempimento.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio nella misura massima di euro 3.000,00.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi di altro prestatore d'opera ponendo a carico dell'appaltatore l'eventuale maggiore spesa (acquisto in danno) mediante compensazione sulle fatture emesse dallo stesso o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro 10 giorni lavorativi, come previsto dal presente capitolato speciale.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione

del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 28 – Clausola di forza maggiore**

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
  - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
  - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
  - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
  - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
  - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
  - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
  3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
  4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
  5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
  6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
  7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

#### **Art. 29 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) verificarsi di danni a persone o cose nell'esecuzione del contratto;

- c) ingiustificata sospensione del servizio;
  - d) subappalto non autorizzato;
  - e) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
  - f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 7, del presente capitolato;
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

### **Art. 30 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 31 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:  
 "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
 I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.  
 II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...)."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve

avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

### **Art. 33 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera d'invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

### **Allegato 1 - "Elenco elettrodomestici"**

### **Allegato 2 - "Tabella A -Elenco del personale"**

4 Elenco elettrodomestici		SCUOLE		PROVINCIALI DELL'INFANZIA				
SCUOLA MATERNA	ELETTRODOMESTICO	MARCA/MODELLO	industriale	non industriale	N. INVENTARIO			
GARDOLO - BIANCANEVERE	FRIGORIFERO	AFINOX	X		75926			
GARDOLO - BIANCANEVERE	FRIGORIFERO	MARENO			78712			
GARDOLO - BIANCANEVERE	FRIGORIFERO	MONDIAL MOD. Kic Pvc 40		X	150510			
GARDOLO - BIANCANEVERE	LAVASTOVIGLIE	COMENDA	X		105922			
GARDOLO - BIANCANEVERE	LAVATRICE	REX		X	174255			
GARDOLO - BIANCANEVERE	LAVATRICE	HATER	X		180896			
GARDOLO - BIANCANEVERE	ASCIUGATRICE	OCEAN	X		180894			
GARDOLO - BIANCANEVERE	CONGELATORE	A6E MOD. ARCTIS		X	151577			
GARDOLO - BIANCANEVERE	PELAPATATE	LA MINERVA			159977			
GARDOLO - BIANCANEVERE	GRATTUGLIA TRITACARNE		X		74205			
GARDOLO - BIANCANEVERE	SPREMIAGRUMI	ARISTARCO			78728			
GARDOLO - BIANCANEVERE	ROBOT	MALAVASI	X		78734			
GARDOLO - BIANCANEVERE	FRULLATORE AD IMMERSIONE	BERMIXER	X		78735			
GARDOLO - BIANCANEVERE	IMPASTATRICE	MAX MEC MIX 80			154461			
GARDOLO - BIANCANEVERE	ROBOT	PASQUINI	X		179676			
GARDOLO - BIANCANEVERE	FRULLATORE AD IMMERSIONE	VISSVIC		X	179905			
CADINE - MELOGRANO	CONGELATORE	Zeller	X		165678			
CADINE - MELOGRANO	FRIGORIFERO	Zeller	X		165679			
CADINE - MELOGRANO	FRIGORIFERO	Zeller	X		165680			
CADINE - MELOGRANO	FRIGORIFERO	Zeller	X		165681			
CADINE - MELOGRANO	LAVASTOVIGLIE	Zeller	X		165704			
CADINE - MELOGRANO	ASCIUGATRICE	ELECTROLUX T5130C	X		165666			
CADINE - MELOGRANO	ASCIUGATRICE	ELECTROLUX T5130C	X		165667			
CADINE - MELOGRANO	LAVATRICE	ELECTROLUX W959H	X		165668			
CADINE - MELOGRANO	LAVATRICE	ELECTROLUX W959H	X		165669			
CADINE - MELOGRANO	MIXER	FIRMAR	X		102059			
CADINE - MELOGRANO	SPREMIAGRUMI	FIRMAR	X		137078			
CADINE - MELOGRANO	FRULLATORE AD IMMERSIONE	MINIPIMER BRAUN 600		X	155046			
CADINE - MELOGRANO	CUTTER TAGLIAVERDURE		X		172821			
CADINE - MELOGRANO	TRITACARNE GRATTUGLIA	05	X		79974			
CADINE - MELOGRANO	IMPASTATRICE (NUOVO)	SIRMAN	X		180881			
CLARINA PICCOLO MONDO	LAVATRICE	ELECTROLUX		X	174254			
CLARINA PICCOLO MONDO	ASCIUGATRICE	CANDY		X	174270			
CLARINA PICCOLO MONDO	CONGELATORE	S.5 GRUOSIO		X	69992			
CLARINA PICCOLO MONDO	FRIGORIFERO	C.5 FRUITINOX	X		69993			
CLARINA PICCOLO MONDO	LAVASTOVIGLIE	DIRH MOD. DW 014	X		143347			
CLARINA PICCOLO MONDO	GRATTUGLIA TRITACARNE	FIRMAR			69886			
CLARINA PICCOLO MONDO	SPREMIAGRUMI	MINERVA			69887			
CLARINA PICCOLO MONDO	CUTTER TAGLIAVERDURE	MAX MEC	X		124990			
CLARINA PICCOLO MONDO	FRULLATORE AD IMMERSIONE	FIRMAR	X		171528			
CLARINA PICCOLO MONDO	ROBOT (NUOVO)	COUPE'	X		180872			
CLARINA PICCOLO MONDO	IMPASTATRICE (NUOVO)	SIRMAN	X		180879			
CLARINA PICCOLO MONDO	FRIGORIFERO		X		179632			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	LAVASTOVIGLIE	KIPRO COD. EXS/698024	X		126675			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	ASCIUGATRICE	REXRDH 97980W		X	155047			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	CONGELATORE	WHIRPOOL MOD. CV A+		X	156129			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	FRIGORIFERO	POLARIS A-70 TNN	X		175934			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	FRIGORIFERO	POLARIS A-70 TNN	X		175935			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	LAVATRICE	REX C/FRONT 1200RWP 1274 TDW		X	166008			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	SPREMIAGRUMI		X		72036			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	GRATTUGLIA TRITACARNE		X		72039			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	ROBOT	COUPE'	X		72040			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	PELAPATATE		X		72042			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	LAVATRICE	MIELE		X	172967			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	MIXER AD IMMERSIONE		X		179907			
CRISTO RE - PICCOLO PRINCIPE	ROBOT	MOULINEX		X	78097			
CROSINA	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		191937			
CROSINA	CONGELATORE	A6E A 205 6C 4		X	131654			
CROSINA	FRIGORIFERO	MONDIAL GROUP MOD. KCPV40M			165711			
CROSINA	LAVASTOVIGLIE	ELFRAMO	X		178968			
CROSINA	LAVATRICE	BEKO		X	179675			
CROSINA	ASCIUGATRICE	HOTPOINT ARISTON		X	172035			
CROSINA	TRITACARNE GRATTUGLIA	LA MINERVA	X		13948			
CROSINA	BERMIXER	ELECTROLUX	X		181554			
CROSINA	CUTTER TAGLIAVERDURE	MAX MEC	X		154796			
CROSINA	MINIPIMER FRULLATORE	KENWOOD		X	175929			
CROSINA	GRATTUGLIA TRITACARNE	LA MINERVA	X		72478			
MARTIGNANO	FRIGORIFERO	LA MINERVA	X		120501			
MARTIGNANO	FRIGORIFERO		X		120502			
MARTIGNANO	CONGELATORE		X		120515			
MARTIGNANO	FRIGORIFERO		X		120518			
MARTIGNANO	FRIGORIFERO		X		120519			
MARTIGNANO	SPREMIAGRUMI			X	124783			
MARTIGNANO	FRULLATORE AD IMMERSIONE		X		124784			
MARTIGNANO	LAVASTOVIGLIE		X		179631			
MARTIGNANO	FRULLATORE AD IMMERSIONE		X		131805			
MARTIGNANO	LAVATRICE		X		172819			
MARTIGNANO	ASCIUGATRICE		X		172820			
MARTIGNANO	SBATTITORE	BOSH		X	137283			
MARTIGNANO	CENTRIFUGA	BRAUN		X	133382			
MARTIGNANO	IMPASTATRICE	BERMIXER	X		120291			
MARTIGNANO	MIXER AD IMMERSIONE (NUOVO)	SIRMAN	X		180874			
MADONNA BIANCA	LAVASTOVIGLIE	C5 COMENDA	X		69820			
MADONNA BIANCA	FRIGORIFERO	ANSELO PO MOD. OXISONN	X		100179			
MADONNA BIANCA	CONGELATORE	LIEBHERR	X		175922			
MADONNA BIANCA	ASCIUGATRICE	BOSH MOD. WFM6260IT	X		168238			
MADONNA BIANCA	LAVATRICE (NUOVA)	HATER	X		180878			
MADONNA BIANCA	FRULLATORE AD IMMERSIONE	BERMIXER	X		18369			
MADONNA BIANCA	GRATTUGLIA TRITACARNE	LA MINERVA	X		77214			
MADONNA BIANCA	TAGLIAVERDURE	MALAVASI	X		89463			
MADONNA BIANCA	SPREMIAGRUMI	APOLLO	X		100180			
MADONNA BIANCA	ROBOT (NUOVO)	COUPE'		X	180873			
MADONNA BIANCA	CONGELATORE	LAMBER 125 400/3/N/50		X	80802			
MATTARELLO	FRIGORIFERO	COLD MASTER	X		133345			
MATTARELLO	LAVASTOVIGLIE	DIRH	X		161427			
MATTARELLO	FRIGORIFERO	MISA KL427	X		161521			
MATTARELLO	ASCIUGATRICE	IMESA MOD. E55 SN E6		X	125997			
MATTARELLO	LAVATRICE	REX MOD. RWF 12480		X	147689			
MATTARELLO	LAVATRICE	GRANDIPIANTATI GH	X		171568			
MATTARELLO	ASCIUGATRICE	MIELE PT 8523 EL	X		175027			
MATTARELLO	TRITACARNE GRATTUGLIA	MINERVA	X		77790			
MATTARELLO	ROBOT		X		71921			
MATTARELLO	MINIPIMER	BRAUN		X	134823			
MATTARELLO	SPREMIAGRUMI	EASY LINE	X		175919			
MATTARELLO	MIXER AD IMMERSIONE	FAMA	X		175996			
MATTARELLO	SCALDVAPORE	DE MAININCOR	X		71791			
MATTARELLO	OMOGENEIZZATORE	MOULINEX		X	141636			
MEANO	GRATTUGLIA TRITACARNE	FIRMAR	X		119373			
MEANO	CUTTER	BERMIXER	X		119374			
MEANO	TAGLIAVERDURE	SNY	X		119377			
MEANO	CONGELATORE			X	119378			
MEANO	PELAPATATE	DITO ELECTROLUX	X		119379			
MEANO	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		119385			
MEANO	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		119386			
MEANO	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		119387			
MEANO	LAVASTOVIGLIE	ZANUSSI	X		119393			
MEANO	SPREMIAGRUMI	APOLLO	X		175931			
MEANO	CONGELATORE	BEKO		X	179706			
MEANO	FRULLATORE AD IMMERSIONE	FIRMAR	X		121277			
MEANO	LAVATRICE	ZANUSSI		X	120011			
MEANO	ASCIUGATRICE	ZANUSSI		X	120012			
MEANO	LAVATRICE	GRANDIPIANTATI	X		171532			
PIEDICASTELLO	FRIGORIFERO (NUOVO)	TN ALTA EFF.Q1974	X		180866			
PIEDICASTELLO	FRIGORIFERO	DIRH	X		78106			
PIEDICASTELLO	LAVASTOVIGLIE	DIRH MOD. DW 014	X		143375			
PIEDICASTELLO	CONGELATORE	INOXITEM QUICINO	X		172955			
PIEDICASTELLO	ASCIUGATRICE (PROVENIENTE)	NUNDO INTERPORTO	X		172003			
PIEDICASTELLO	ROBOT	MULTIGREEN	X		69316			
PIEDICASTELLO	GRATTUGLIA TRITACARNE	LA MINERVA	X		78109			
PIEDICASTELLO	SPREMIAGRUMI	PHILIPS		X	78098			
PIEDICASTELLO	TRITATTUTO	BRAUN		X	100182			
PIEDICASTELLO	FRULLATORE AD IMMERSIONE	BERTRAND	X		VALLE DELL'ADIGE N. 801			
PIEDICASTELLO	LAVATRICE	MIELE		X	172956			
RAVINA	LAVASTOVIGLIE	COLGED L62	X		74009			
RAVINA	FRIGORIFERO E CONGELATORE COMBINATO	SA	X		74201			
RAVINA	FRIGORIFERO E CONGELATORE COMBINATO	SA	X		74202			
RAVINA	FRIGORIFERO E CONGELATORE COMBINATO	SA	X		74203			
RAVINA	FRIGORIFERO E CONGELATORE COMBINATO	SA	X		74204			
RAVINA	ASCIUGATRICE	MIELE PT 9135 CVARSD	X		175026			
RAVINA	LAVATRICE	MIELE	X		178037			
RAVINA	TRITACARNE GRATTUGLIA	FIRMAR	X		73990			
RAVINA	TAGLIAVERDURE	FIRMAR	X		73991			
RAVINA	ROBOT	KENWOOD	X		132234			
RAVINA	MIXER AD IMMERSIONE	FIRMAR	X		178966			
RAVINA	TAGLIAVERDURE	FIRMAR	X		73991			
RAVINA	FRULLATORE	KENWOOD	X		172969			
RAVINA	IMPASTATRICE	STILEA	X		124655			
RAVINA	ROBOT	MULTIGREEN	X		N. VALLE DELL'ADIGE 3387			
RODARI	LAVASTOVIGLIE	ELFRAMO	X		73390			
RODARI	CONGELATORE COMBINATO	FORCAR	X		172823			
RODARI	FRIGORIFERO	OLIS ALIGROUP CODICE OC 707NN	X		178305			
RODARI	ESSECCATTORE (NUOVO)	IMESA	X		180656			
RODARI	LAVATRICE (NUOVA)	HATER	X		180677			
RODARI	LAVATRICE (NUOVA)	IMESA	X		180657			
RODARI	TRITACARNE GRATTUGLIA	LA MINERVA	X		73372			
RODARI	FRULLATORE AD IMMERSIONE	BERMIXER	X		73388			
RODARI	ROBOT	BRAUN		X	161925			
RODARI	TRITACARNE (NUOVO)	FIRMAR	X		180845			
RODARI	ROBOT TAGLIA VERDURE	MULTIGREEN	X		73367			
RODARI	FREZZER	ARISTON	X		72927			
RODARI	SPREMIAGRUMI	ARISTARCO	X		73386			
RODARI	LAVATRICE	REX		X	145389			
RODARI	GRATTUGLIA (NUOVO)	SIRMAN	X		180864			
S.MARTINO	LAVASTOVIGLIE	ZANUSSI	X		76809			
S.MARTINO	FRIGORIFERO	MARENO	X		174320			
S.MARTINO	ASCIUGATRICE	ZANUSSI	X		76681			
S.MARTINO	LAVATRICE	MIELE	X		172966			
S.MARTINO	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		76687			
S.MARTINO	CONGELATORE	ZANUSSI	X		76688			
S.MARTINO	SBATTITORE	MOULINEX		X	89503			
S.MARTINO	GRATTUGLIA TRITACARNE	MINERVA	X		76800			
S.MARTINO	SPREMIAGRUMI	BRAUN		X	124648			
S.MARTINO	ROBOT	BRAUN		X	155322			
S.MARTINO	CUTTER	BORZ	X		172356			
S.MARTINO	MIXER AD IMMERSIONE		X		174266			
S.MARTINO	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		76687			
S.MARTINO	FREZZER	ZANUSSI	X		76688			
S.MARTINO	TRITACARNE GRATTUGLIA	MINERVA	X		76800			
RONCAFORT	CONGELATORE	MONDIAL		X	81933			
RONCAFORT	FRIGORIFERO	ZANUSSI	X		81934			
RONCAFORT	LAVASTOVIGLIE	ZANUSSI	X		179633			
RONCAFORT	FRIGORIFERO	ASSO	X		81956			
RONCAFORT	LAVATRICE	HATER	X		NUOVA SENZA INVENTARIO			
RONCAFORT	ESSECCATTORE (NUOVO)	IMESA	X		180654			
RONCAFORT	TRITACARNE GRATTUGLIA	LA MINERVA	X		81961			
RONCAFORT	ROBOT COUPE' (PRESTATO A MADONNA BIANCA)				81961			

## Allegato 2

TABELLA A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUGLI ELETTRODOMESTICI NEI NIDI E SCUOLE INFANZIA

IMPRESA APPALTATRICE TECNOHOTEL

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUGLI ELETTRODOMESTICI NEI NIDI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA DEL COMUNE DI TRENTO

CCNL applicato:

TERZARIO - COMMERCIO CONFCOMMERCIO

n. Progr.	edificio/edifici/ Luogo di impiego	livello di Inquadramento	mansione/ Qualifica	orario settimanale Dedicato all'appalto	orario settimanale totale (* a solo fine Conoscitivo)	data di Assunzione	rapporto di lavoro (indicare t.det o t.indet.)	Dati riferiti ad un'intera annualità virtuale comprese mensilità aggiuntive per prestazioni lavorative rese nell'appalto					Oneri riflessi (INPS-INAIL-Prev TFR)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO	Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata; CP=assunta L. 68/99; C=con causa di lavoro in atto); R=lavoratore che non passa al nuovo appaltatore	NOTE		
								retribuzione base CCNL	retribuzione di anzianità	premio di produzione	altre retribuzioni ed indennità	TOTALE lordo						
1	nidi comunali/scuole infanzia	TECNICO1	4 Tecnico riparatore	4,0	40,0	11/08/2009	T. indet.	2649,74	99,27		483,68	3232,69	1.101	4.333				
2	nidi comunali/scuole infanzia	TECNICO 2	3 Tecnico riparatore	4,0	40,0	12/10/2006	T. indet.	2936,52	140,62		476,17	3553,31	1.211	4.765				
3	nidi comunali/scuole infanzia	TECNICO 3	5 Tecnico riparatore	4,0	40,0	25/06/2019	T. indet.	2472,55	32,51			2505,06	884	3.389				
4	nidi comunali/scuole infanzia	AMMINISTRATIVO 1	5 Impieg. Amm.	4,0	28,0	03/04/2017	T. indet.	1730,78	45,51		123,81	1900,1	666	2.566				
5	nidi comunali/scuole infanzia	AMMINISTRATIVO 2	3 Impieg. Amm. - Resp. Comm.le	4,0	40,0	02/04/2019	T. indet.	2936,52	35,16		280,78	3252,46	1.116	4.368				
				totale	20,0											totale	19.421	

